

## **CGC per la locazione di piattaforme**

1. Le condizioni seguenti sono valide per tutti i diritti e doveri delle parti derivanti dal contratto di locazione.
2. L'apparecchiatura locata, incluso gli accessori, rimane, durante tutto il periodo di durata della locazione, di proprietà incondizionata e inalienabile della locatrice. Il locatario non può apportare alcuna modifica tecnica alle apparecchiature. L'oggetto locato non può essere portato all'estero senza il consenso scritto della locatrice.
3. Il locatario non è autorizzato a cedere a terzi i diritti sull'oggetto locato o i diritti a lui derivanti dal contratto di locazione; in particolare sono vietate le sublocazioni dell'apparecchiatura o le cessioni in prestito della stessa.
4. La durata della locazione e il trapasso del rischio iniziano con la fornitura, risp. la presa in consegna, dell'oggetto locato nel luogo convenuto e terminano come previsto dal contratto di locazione con la reciproca firma dei documenti e la riconsegna dell'apparecchiatura, incluso gli accessori, al luogo fissato. La fine della locazione va comunicata telefonicamente, per e-mail o per fax alla locatrice con almeno 24 ore di anticipo.

Se il locatario desidera un prolungamento della durata concordata della locazione, è tenuto a richiederlo alla locatrice con almeno 24 ore di anticipo. Il prolungamento, vincolante e valido ad ogni effetto di legge, della durata della locazione avviene unicamente tramite una conferma della locatrice. Non sussiste alcun diritto di proroga. Resta riservato alla locatrice il diritto di mettere eventualmente a disposizione un'apparecchiatura sostitutiva.

Una riduzione della durata della locazione deve essere annunciata alla locatrice entro 24 ore prima della restituzione. Resta riservato alla locatrice il diritto di mantenere la durata concordata della locazione o di apportare un cambiamento delle condizioni in caso di durata più breve. In caso di mancato rispetto da parte del locatario delle modalità concernenti il prolungamento risp. la riduzione della locazione, le eventuali pretese avanzate da parte di terzi e dalla locatrice sono a carico del locatario.

In linea di massima non viene accettata alcuna interruzione della locazione e neppure il rischio di influssi atmosferici. Eccezionalmente, la locatrice può accettare delle interruzioni della locazione se annunciate e motivate con un anticipo di 24 ore. La locatrice non accetta annunci di interruzione della locazione fatti a posteriori. La locatrice si riserva il diritto di rimuovere l'apparecchiatura dal luogo d'impiego e di riportarla nello stesso luogo in caso di ulteriore fabbisogno, contro il pagamento dell'abituale tariffa di trasporto.

5. In caso di restituzione, rispettivamente di ritiro, da parte della locatrice, l'apparecchiatura deve essere pulita, funzionante e pronta all'uso conformemente a quanto previsto dai documenti. Se l'oggetto locato non soddisfa questi requisiti o presenta altri difetti, l'apparecchiatura viene pulita o riparata a spese del locatario.
6. La consegna e il ritiro sono effettuati in un luogo facilmente accessibile. Richieste particolari riguardanti la collocazione e la rimozione vengono addebitate separatamente e non sono incluse nei costi di trasporto ordinari. Eventuali viaggi supplementari o a vuoto vengono fatturati. I viaggi a vuoto vengono fatturati anche quando l'apparecchiatura non può essere scaricata all'atto della consegna o l'apparecchiatura di cui è stata disdetta la locazione e dichiarata pronta per il ritiro risulta ancora impiegata al momento del ritiro

7. Tutte le offerte e le proposte del locatore sono valide senza impegno fino all'accettazione dell'ordine, salvo diverso accordo scritto del locatore. Tutti i prezzi indicati nelle offerte e nelle proposte del locatore saranno espressi in CHF o in un'altra valuta, se concordato per iscritto dal locatore.
8. Il canone di locazione è conforme alla tariffa di locazione della locatrice di volta in volta valida ed è applicato per la durata concordata e per un funzionamento ad un turno di 9 ore al giorno al massimo: è escluso il funzionamento nei giorni di sabato e domenica. In caso di funzionamento a più turni va corrisposto un supplemento sul canone di locazione concordato. Impieghi durante i fine settimana e i giorni festivi sono calcolati in più e vanno annunciati in anticipo alla locatrice. Il canone di locazione è dovuto per l'intera durata della locazione anche se non viene sfruttato interamente il tempo normale di funzionamento, se l'oggetto locato è stato messo a disposizione della locatrice o se l'oggetto locato viene restituito prima che sia trascorsa la durata della locazione.

La locatrice si riserva il diritto di chiedere il pagamento in anticipo del canone di locazione o di richiedere un versamento in acconto. In questo contesto è esclusa una compensazione di eventuali crediti vantati dal locatario nei confronti della locatrice. Se il locatario è in ritardo con il pagamento, la locatrice può rescindere il contratto con effetto immediato e ritirare l'oggetto locato senza che il locatario possa sollevare opposizione. Le relative spese che ne derivano sono a carico del locatario.

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, così come eventuali permessi, accompagnatori, costi dovuti a requisiti ufficiali e servizi di viabilità. Se non diversamente concordato per iscritto tramite lettera o e-mail, tutti i prezzi si intendono netti, senza sconti, al netto dell'IVA e al netto di eventuali supplementi per il carburante, il costo dell'energia o altri supplementi.

9. Se non diversamente convenuto, il personale di servizio è messo a disposizione dal locatario. Il locatario s'impegna ad impiegare solo personale di servizio istruito dalla locatrice e a leggere prima di tutto attentamente le istruzioni per l'uso e ad osservarle scrupolosamente. Il VSAA raccomanda di impiegare solo personale qualificato ai sensi della raccomandazione tecnica FE 310.15i. Per la guida motrice degli autoveicoli a motore è necessaria una licenza di condurre valida in base a quanto previsto dal diritto svizzero. La licenza va esibita spontaneamente al momento della consegna dell'apparecchiatura.

Nel circolare su suolo accessibile al pubblico con apparecchiature non immatricolate, il locatario stesso è responsabile di procurarsi l'eventuale autorizzazione dalle autorità cantonali competenti e la chiusura delle strade/dei luoghi pubblici. In determinate circostanze, la sicurezza deve essere garantita attraverso la polizia o personale ausiliario. Il locatario è l'unico responsabile della sicurezza necessaria e della relativa protezione assicurativa. Eventuali danni causati a terzi (danni materiali e corporali) sono interamente a carico del locatario. Firmando la lista di controllo "Istruzione apparecchiatura piattaforme elevabili" (versione vigente all'indirizzo [www.verbandvsaa.ch](http://www.verbandvsaa.ch)) il locatore conferma di aver ricevuto tutte le istruzioni necessarie. Su richiesta e fatta salva la disponibilità, la locatrice mette a disposizione il personale di servizio a fronte di un conteggio separato.

10. Tutti i carburanti e i materiali necessari nonché il liquido delle batterie sono a carico del locatario e vanno controllati ogni giorno.
11. L'apparecchiatura locata è conforme alle norme SUVA/CE e quelle dotate di targa sono autorizzate a circolare sulle strade (come macchine da lavoro). La locatrice s'impegna a mettere a disposizione l'oggetto locato pronto per l'uso.
12. Assicurazione delle macchine: durante l'intera durata della locazione la locatrice sopporta il rischio di rotture o danneggiamenti improvvisi e imprevisti dell'oggetto locato come conseguenza di difetti di costruzione, di materiali o di fabbricazione, di sovraccarico, di guasti dei dispositivi di misurazione, regolazione o sicurezza, dovuti a violente influenze esterne, in particolare collisioni, urti, ribaltamenti o cadute, sprofondamenti, causati da urti accidentali esterni di merci, da vento e tempesta, come

pure danni e perdite per incendio, fumo, fulmine, esplosione, calamità naturali o furto compiuto. Il locatario versa a tal fine un contributo forfettario per contratto e per dispositivo e si assume la franchigia concordata contrattualmente. Questa ammonta, in caso di guasto della macchina:

- Categoria I: CHF 1'500
- Categoria II: CHF 2'000
- Categoria III: CHF 2'500

Da questa regola si può derogare solo in casi straordinari e questo anche solo sulla base di una prova esauriente prodotta dal locatario che attesti la disponibilità di una protezione assicurativa perlomeno di uguale valore come pure contro una cessione anticipata alla locatrice del diritto alle prestazioni assicurative. È escluso un regresso nei confronti della locatrice e/o dell'assicurazione della locatrice. L'assicurazione non copre i danni causati da negligenza o colpa dell'operatore, se l'apparecchio non è stato utilizzato secondo le istruzioni e la destinazione d'uso fornite dal locatore o se non sono state rispettate le istruzioni e le norme d'uso (tra l'altro non supportata correttamente o utilizzando carburanti non adatti), come pure danni ai vetri della cabina, alle luci, etc. e danni agli pneumatici. Questi tipi di sinistri sono a carico del locatario, che in caso di causalità colposa dei danni o di errori deve tenere in considerazione una possibile azione di rivalsa.

Assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore:

l'assicurazione di responsabilità civile copre i danni a persone e cose nell'ambito delle disposizioni di legge. Il locatario si assume la franchigia concordata contrattualmente per ogni caso di sinistro. La locatrice non risponde dei danni che superano questa somma assicurata. Il locatario deve assumersi le quote del danno che superano la citata somma assicurata e la franchigia.

Assicurazione di responsabilità civile (al di fuori dell'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore)

Il locatario è tenuto ad assicurarsi, a sue spese e di propria iniziativa, contro i danni che terzi potrebbero subire per l'uso dell'oggetto locato, ad eccezione dei danni che sottostanno al codice stradale.

13. In caso di danni, il Locatore deve essere avvisato senza indugio e senza che gli venga chiesto di farlo. Le notifiche di danni, i rapporti di polizia e altre formalità devono essere presentate immediatamente al Locatore.
14. È esclusa qualsiasi responsabilità della locatrice per un danno presso il locatario o terzi causato da un guasto o panne dell'oggetto locato. In particolare il mancato guadagno, la perdita di commesse o i danni d'immagine del locatario o di terzi sono integralmente a carico del locatario.
15. Il locatario richiede autonomamente le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo di beni immobili pubblici e privati nonché la predisposizione di piattaforme di lavoro sugli stessi. Ciò vale anche per viaggi e/o lavori durante le domeniche e i giorni festivi nonché di notte. Eventuali costi derivanti saranno a carico del locatario. Su richiesta e dietro pagamento, il locatore si fa carico di ogni formalità. Viaggi e/o lavori non autorizzati dalle autorità competenti non godono di copertura assicurativa. Per danni durante viaggi e/o lavori non autorizzati dalle autorità competenti è esclusa la responsabilità del locatore.
16. Prima della messa in funzione dell'apparecchiatura, il locatario si accerta che siano state prese tutte le misure precauzionali previste dalla lista di controllo SUVA 67064/2, per l'impiego senza pericoli dell'apparecchiatura. In particolare deve farsi garante che le condizioni del suolo nel punto d'impiego dell'oggetto locato consentano il suo impiego in condizioni di sicurezza e che un'adeguata barriera di blocco non metta in pericolo persone e cose. Il locatario s'impegna ad eseguire solo attività consentite. Si procura le eventuali autorizzazioni necessarie e osserva tutte le regolamentazioni e prescrizioni di legge. Eventuali danni e/o sanzioni derivanti dalla mancata osservanza della regolamentazione innanzi citata sono integralmente a carico del locatario.

17. Nel caso in cui si rendesse necessario effettuare lavori di imbiancatura, saldatura e pulizia con acidi o lavori simili, l'apparecchiatura deve venire sufficientemente coperta e protetta. Impieghi dell'apparecchiatura in spazi con particolari requisiti (p. es. locali sterili, locali con temperature estreme, ambienti umidi) sono permessi solo previo accordo con la locatrice. Non è consentito effettuare lavori di sabbiatura o altri particolari lavori e impieghi particolarmente dannosi. In caso di mancata osservanza di queste direttive, i lavori di pulitura e riparazione vengono addebitati al locatario.
18. Nel caso in cui dovessero subentrare dei difetti per i quali il locatario respinge ogni responsabilità, si cercherà una soluzione consensuale coinvolgendo anche un esperto accettato da entrambe le parti. Se le parti non si accordano entro 24 ore dal verificarsi del danno sulla persona e sul mandato dell'esperto, le parti hanno il diritto di avviare ulteriori azioni. Resta riservata un'altra regolamentazione da parte delle società d'assicurazione coinvolte.
19. È escluso l'esercizio di un diritto di ritenzione da parte del locatario.
20. La locatrice è autorizzata a cedere ad un terzo tutti i diritti derivanti da questo contratto.
21. Modifiche del contratto presuppongono il consenso della locatrice.
22. Nella misura in cui in questo contratto non siano concordati aspetti particolari valgono le disposizioni del Codice svizzero delle obbligazioni.
23. La nullità di singole disposizioni di queste Condizioni generali di contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione nulla subentra una nuova disposizione il più possibile vicina, nella sua portata economica, a quella nulla.
- 24. Luogo d'adempimento ed esclusivo Foro competente è la sede della locatrice.**

Stato: 18.03.2025